

**Può un dirigente rifiutare la sottoscrizione dell'incarico individuale professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo al compimento del quinquennio di anzianità in presenza delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 2 secondo cui *“a tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, deve essere conferito un incarico dirigenziale* ” e dell'art. 23, comma 12, secondo cui *“Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta sempre la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro* ”?**

**(Art. 23 - Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure)**

A far data dal 24.1.2024 con l'entrata in vigore del nuovo CCNL 2019.2021 il quale all'art. 22, comma 2 ribadisce che a tutti i dirigenti deve essere conferito un incarico dirigenziale e che previa valutazione positiva – avviata nei termini ivi indicati - per i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità, dalla medesima data deve essere conferito:

- **senza attivazione di procedura selettiva**, l'incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo di verifica e di controllo;

- **a seguito di attivazione della procedura selettiva** (si veda in proposito l'art. 23, comma 9), al dirigente - anche già titolare dell'incarico del precedente alinea – in caso di vincita da parte del medesimo dirigente, un incarico diverso dall'incarico professionale iniziale e dall'incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) e b).

Inoltre, ai sensi dell'art. 23, comma 12 del CCNL 23.1.2024 il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta sempre la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico e la mancata sottoscrizione da parte dell'incaricato comporta il non conferimento dell'incarico con la conseguente mancata erogazione del relativo trattamento economico e la non applicazione della clausola di garanzia.

Pertanto, qualora il dirigente sanitario si rifiuti di sottoscrivere il contratto individuale d'incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo di verifica e di controllo al compimento del quinquennio di anzianità o, avendo partecipato alla selezione ed essendo stato selezionato, di un incarico tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) e b), si ritiene che l'Azienda debba procedere come segue: dopo aver applicato il suddetto comma 12 (non conferimento dell'incarico con la conseguente mancata erogazione del relativo trattamento economico e la non applicazione della clausola di garanzia), potrà ai sensi del comma 8 dello stesso art. 23, previa valutazione positiva di fine incarico:

- rinnovare l'incarico precedente professionale iniziale;

- ai sensi del comma 7 dell'art. 23, per sopraggiunte diverse esigenze organizzative, conferire un diverso incarico professionale, sempre iniziale.

In entrambi i casi al dirigente viene sottoposto il contratto individuale relativo e, laddove il dirigente non voglia sottoscriverlo, stante l'obbligo di conferimento di un incarico, conferirà tale ultimo incarico con propria deliberazione unilaterale motivata dal rifiuto alla sottoscrizione. Resta inteso che qualora il dirigente si rifiutasse anche di espletare l'incarico così conferitogli, tale inadempimento oltre ad essere tenuto in considerazione ai fini della valutazione annuale e di fine incarico potrà essere oggetto di un procedimento disciplinare in relazione alla gravità del comportamento tenuto.